



COMUNE DI SAN LEONARDO PROVINCIA DI UDINE

33040 San Leonardo (UD) – Via Merso Superiore 1 - C.F. 80008800304 P.I. 01327350300
Tel. 0432.723028 - FAX 0432.723375 – comune.sanleonardo@certgov.fvg.it

DECRETO DEL SINDACO 14 DEL 05/12/2016

OGGETTO: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA) della "Centrale di Committenza Unica" istituita tra i Comuni di San Leonardo, Stregna e Drenchia.

IL SINDACO

Visto l'art. 55 bis della L.R. 26 del 2012 statuisce che "I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

- a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
- b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)."

Visto l'art. 37 del d.lgs. 50/2016, che ha sostituito il precedente codice degli appalti pubblici d.lgs. n. 163/2006, che testualmente sancisce che:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza

ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Visti:

- l'art. 33-ter, comma 1, del Dl. n. 179/2012, inserito nella Legge di conversione N.221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D. Lgs. N. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
- l'art. 33-ter, comma 2, del citato decreto legge che demanda all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di stabilire – con propria deliberazione – le modalità operative e il funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
- il comunicato del Presidente dell'AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, debbano comunicare – per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. N. 179/2012 – il nominativo del responsabile, ai sensi della L. N. 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni;
- la successiva comunicazione del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013, con la quale vengono fornite le indicazioni operative per la comunicazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

Rilevato che il comunicato fa anche riferimento al Manuale Utente che descrive le modalità operative con le quali il Responsabile deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo RASA;

Richiamata la delibera consigliere n. 6 del 31/05/2016 che ha approvato la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni della centrale unica di committenza tra i comuni di San Leonardo e Stregna, mediante individuazione del Comune di San Leonardo quale ente capofila;

Richiamata altresì la delibera consigliere n. 35 del 28/11/2016 che ha ratificato l'ingresso nella convenzione anzidetta del comune di Drenchia;

Evidenziato che:

- ciascuna stazione appaltante di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari comunali responsabili;

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- la trasmissione del provvedimento di nomina RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo;

Ritenuto che il provvedimento con il quale deve essere nominato il Responsabile RASA della "Centrale di Committenza Unica" sia di competenza del Sindaco del Comune di San Leonardo, in quanto ente capofila;

Ritenuto, pertanto, di nominare quale Responsabile della "Centrale di Committenza Unica" tra i comuni di San Leonardo, Stregna e Drenchia e quale Responsabile RASA della Stazione Appaltante Centrale Unica di committenza detta l'ing. De Cillia Francesco, responsabile dell'area tecnica del comune di San Leonardo;

Dato atto che la presente nomina non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

Visto l'art. 50 del TUEL D. Lgs. N. 267/2000;

DECRETA

1. di nominare l'ing. De Cillia Francesco, responsabile dell'area tecnica del comune di San Leonardo, Responsabile della "Centrale di Committenza Unica" tra i comuni di San Leonardo, Stregna e Drenchia e Responsabile RASA della Stazione Appaltante Centrale Unica di committenza anzidetta;

2. di precisare che il suddetto Responsabile avrà cura di attuare tutte le incombenze previste in materia dalla legge nonché dalla convenzione che disciplina la Centrale di Committenza Unica" San Leonardo, Stregna e Drenchia;

3. di disporre la pubblicazione della presente nomina sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", dei Comuni di San Leonardo, Stregna e Drenchia.

San Leonardo, 05.12.2016

IL SINDACO
Antonio Coviello
